



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055322 Fax 06483691

Roma, 22 giugno 2007, prot. 6456

Alla Camera di commercio, industria
artigianato e agricoltura di **Treviso**
(Dr.ssa Teresa Ghiglione)

Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI DIFFERENZA PUNTO 2 E 5 CIRCOLARE N.3610/C DELL'8.06.2007
PROT.5922:CASI DI COMPETENZA CPA

Con nota del 20 giugno 2007, codesta Camera chiede talune precisazioni in merito alla circolare 3610/C ed in particolare alla ipotesi, individuata al punto 2 della circolare, di esperienza professionale (ove questa è da sola prevista quale titolo abilitante) maturata in paese comunitario, in relazione al punto 5 - della Circolare stessa - in cui si evidenzia il cd. riconoscimento automatico.

Le questioni sollevate da codesta Camera sono di ampio respiro e meritano di essere analizzate partitamente.

Il punto 2 della circolare 3610, individua numerose e differenti fattispecie. In particolare si concentra sull'ipotesi "in cui la sola esperienza professionale -eventualmente in forma specializzata o qualificata- è di per sé titolo abilitante (secondo la disciplina italiana) per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico (lg 46/90, lg. 122/92), (e) tale requisito diviene l'unico titolo necessario e sufficiente per l'iscrizione".

Si aggiunge che in siffatta ipotesi "la disciplina comunitaria sia contenuta nei trattati, sia di diritto derivato, garantisce al cittadino dell'Unione diritto di stabilimento a parità di condizioni con i cittadini dello stato ospitante. Pertanto nel caso in cui il cittadino comunitario dimostri di aver conseguito un'esperienza professionale del medesimo tipo e della stessa durata richiesta a cittadini italiani per l'ottenimento della qualifica di responsabile tecnico, questi, potrà direttamente rivolgersi alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane, senza necessità di vedersi riconosciuto il titolo dallo scrivente Ministero, secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee. "

La ratio di tale prospettazione riposa su diversi elementi. In primo luogo il diritto comunitario (trattati e diritto derivato), che considera l'Unione un "mercato unico, senza frontiere". In secondo luogo la costante giurisprudenza della CGCE, che in sentenze più datate, come la C-419/92 (Scholz vs Italia), ma anche in sentenze più recenti quale la C-278/03 (Commissione vs Italia), conferma, con diverse sfumature e presupposti, tale principio. Inoltre e sembra la considerazione di maggior rilievo, connessa con il principio del "diritto di



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

stabilimento”, la disciplina comunitaria vigente, e quindi quella di recepimento, non ammettono il riconoscimento del titolo professionale sulla base della sola esperienza (**fatta salva l'ipotesi di cui al punto 5 della circolare: cd riconoscimento automatico**), di guisa che il cittadino comunitario che abbia maturato un'esperienza professionale come operaio specializzato in impresa del settore operante nel paese di provenienza, non potrebbe far valere detto titolo in Italia, con evidente lesione del principio di “divieto di discriminazione”.

In tal senso l'art. 2 comma 2, del d. lgsl. 229/02, espressamente (fatta salva l'ipotesi di cui al riconoscimento automatico) richiede “conoscenze o competenze ... attestate da diplomi, certificati, o altri titoli”.

Ne consegue, che ove il riconoscimento non può essere effettuato dal Ministero per incompetenza materiale, non può tuttavia negarsi al cittadino **comunitario**, che abbia pari titoli del cittadino italiano (ad es. esperienza professionale ultratriennale come operaio specializzato in impresa del settore della installazione, manutenzione..., acquisita nel proprio paese di provenienza), di accedere alla qualifica di responsabile tecnico, a pari condizioni del cittadino italiano, tramite presentazione di d.i.a. al registro delle imprese o all'albo.

Inoltre “il cittadino comunitario non dovrà richiedere il riconoscimento nell'ipotesi, ad esempio prevista dalle lettere b) e c) dell'art. 3 della legge 46/90, di titolo di studio o formazione professionale in impresa del settore ove quest'ultima sia stata esercitata in un paese membro della Unione europea, e il titolo o attestato sia stato utilmente conseguito in Italia”.

Appare di tutta evidenza che il riferimento è al titolo di studio o alla formazione professionale, per i quali la fattispecie (ad es. prevista alle lettere b) e c) dell'art. 3 della legge 46/90) si perfeziona unitamente alla esperienza in impresa del settore ove quest'ultima (l'esperienza nell'impresa del settore) sia stata esercitata in un paese membro della Unione europea, e il titolo o attestato sia stato utilmente conseguito in **Italia**.

Pertanto nelle due ipotesi sopra considerate, e per i motivi anzidetti, la competenza del Ministero viene meno e il principio di non discriminazione, impone nei riguardi del comunitario lo stesso identico comportamento da tenersi nei confronti del cittadino italiano.

Ben diversa è l'ipotesi contemplata dall'art. 4 della direttiva 1999/42/CE (traslato nell'art. 3 del d.lgsl. 229/02), e richiamata al punto 5 della circolare.

Si deve innanzitutto sgombrare il campo da ogni eventuale equivoco. In merito al cd riconoscimento automatico (*rectius*: sulla base della sola



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

esperienza), nel senso che l'automatismo comporta semplicemente un affievolimento della discrezionalità in capo all'amministrazione procedente, nel senso che la responsabilità di quanto affermato è dell'amministrazione del paese di provenienza. Ciò non toglie che in ogni caso, anche se si tratti di sola esperienza professionale (senza certificato: art. 4, comma 1, lett.a) e c), **non si può prescindere dal riconoscimento** (a discrezionalità affievolita) del Ministero dello sviluppo economico.

Avuto riguardo ai casi di riconoscimento sulla base della sola esperienza, l'elenco dell'art. 4 della direttiva (3 del decreto di recepimento) deve intendersi assolutamente tassativo, e come appare evidente analizzando il comma 1, relativo alle professioni vigilate, in nessun caso è previsto un regime che si sovrapponga a quello dell'art. 3, lett. d) della legge 46/90, o della legge 122/92, o della legge 82/94.

Pertanto, ove si verta in una delle fattispecie descritte dal ridetto art. 4 della direttiva 1999/42/CE, la competenza a valutare l'esperienza professionale sarà in capo a questo Ministero, in virtù dell'espressa disposizione normativa, mentre in tutti gli altri casi descritti in precedenza, mancando tale competenza in capo al Ministero, il cittadino comunitario si rivolgerà al pari del cittadino italiano (**ed ove ne ricorrano i requisiti**) al registro delle imprese o all'albo.

Con riferimento alla questione delle autocertificazioni, fermo restando il principio sancito dall'art. 33 del dPR 445/00, in materia di legalizzazione e traduzione dei documenti scritti in lingua straniera e provenienti dall'estero, per i quali si rinvia all'allegato alla Circolare, ed in particolare alle istruzioni per la modulistica, si conviene con l'impostazione di codesta Camera.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dr. Marco Maceroni)
F.TO MACERONI